

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1214 DELLA COMMISSIONE****del 29 agosto 2018****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Morcilla de Burgos» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) La Commissione ha ricevuto due notifiche di opposizione seguite da due dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 da parte del sig. Iñaki Libano, Colonia, Germania, e del sig. Diego Garcia rappresentante della società Hydroplus, Chatou, Francia, che ha giudicato irricevibili. A norma dell'articolo 51 di detto regolamento, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di presentazione della domanda non possono presentare una notifica di opposizione direttamente alla Commissione.
- (3) La denominazione «Morcilla de Burgos» deve pertanto essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Morcilla de Burgos» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Phil HOGAN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 455 del 6.12.2016, pag. 7.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).